

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 42 DEL 20 OTTOBRE 2025

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Il ddl Bilancio conferma la riduzione della seconda aliquota Irpef</i>	5
<i>ISCRIO, domande entro il prossimo 31 ottobre 2025</i>	5
<i>Metasalute, entro il 3 novembre la scelta dei piani sanitari</i>	6
<i>Fondo pensione: riscatto della posizione con la modifica dell'attività</i>	6
<i>Edilizia, nuovo accordo in materia di DUE e anagrafica impiegati</i>	7
<i>Privacy e gender pay gap</i>	8
<i>Fermo pesca 2024, autorizzata la corresponsione dell'indennità</i>	8
<i>San Francesco d'Assisi: la nuova festività nazionale</i>	9
<i>IRES: istituiti i codici tributo per l'aliquota ridotta</i>	10
<i>Edilizia, scende il contributo minimo APE</i>	10
<i>Sanilog: in scadenza la prima rata semestrale 2026</i>	11
<i>Fondo Arco: gli adempimenti per la prossima scadenza contributiva</i>	11
<i>Stop al DURC regolare anche se sono dovute solo le sanzioni civili</i>	12
<i>Doppio rapporto di lavoro e nuovo regime impatriati</i>	12
APPROFONDIMENTI	14
<i>Da gennaio 2026 cambiano le modalità di esposizione della malattia in UniEmens</i>	14
<i>Decreto flussi: incrementati i settori produttivi dove occupare gli stranieri</i>	18
<i>Autoimpiego, via libera alle domande</i>	24
<i>Edilizia: deliberato un piano straordinario per lavoratori e imprese</i>	25
<i>Fondo aereo: disponibili le domande per gli interventi di formazione</i>	26
<i>Ritenute sui premi per risultati nelle competizioni sportive</i>	27
<i>Sospesi solo i contributi per le attività svolte a Lampedusa e Linosa</i>	29
<i>Impatriati: le Entrate aprono al beneficio per gli ex dipendenti della BERS</i>	30
<i>I Professionisti devono comunicare l'uso dell'AI</i>	31
<i>Per il 31 ottobre la dichiarazione su cumulo pensione e lavoro autonomo</i>	32

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017

Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356
Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336
Ago-25	121,8	1,331115	0,998336	1,000	1,998336	1,01998336
Set-25	121,7	1,247920	0,935940	1,125	2,060940	1,02060940

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Il ddl Bilancio conferma la riduzione della seconda aliquota Irpef

Il Consiglio dei ministri n. 145 del 14 ottobre 2025 ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) e ha anticipato i contenuti principali del disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028.

L'Esecutivo intende proseguire il percorso di riduzione dell'IRPEF sui redditi da lavoro, riducendo la seconda aliquota IRPEF dall'attuale 35% al 33%.

Al fine di alleggerire l'ISEE, si prevede una revisione della disciplina relativa al calcolo del valore della casa e di quella sulle scale di equivalenza.

In materia pensionistica saranno introdotti correttivi relativi all'aspettativa di vita.

Saranno prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025, le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi.

Ulteriori iniziative riguarderanno la pacificazione fiscale con i contribuenti.

Per quanto riguarda il capitolo imprese, il governo intende favorire gli investimenti in beni materiali attraverso la maggiorazione del costo di acquisizione valido ai fini del loro ammortamento. Saranno presenti nel triennio il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

Si prevedono anche il rifinanziamento la misura agevolativa "Nuova Sabatini" e la proroga della sterilizzazione, fino al 31 dicembre 2026, della plastic e sugar tax.

ISCRO, domande entro il prossimo 31 ottobre 2025

L'INPS, sul proprio sito istituzionale, ha ricordato agli iscritti alla Gestione Separata che il prossimo 31 ottobre 2025 scade il termine per inviare la domanda per ottenere l'ISCRO tramite il servizio online.

L'ISCRO è riconosciuta a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale, al fine di indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell'attività lavorativa.

L'importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

L'indennità è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e non può più essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio della fruizione.

L'indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa ed è incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpl, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Metasalute, entro il 3 novembre la scelta dei piani sanitari

Il Fondo Metasalute ha pubblicato la circolare n. 4/2025, con cui ha comunicato alle aziende aderenti che dal 1° ottobre 2025 e fino al 3 novembre 2025 è disponibile nell'Area Riservata Azienda la procedura di selezione e attribuzione dei piani sanitari validi per l'anno 2026.

Tutte le Aziende aderenti, pur avendo effettuato la selezione dei piani 2025, dovranno nuovamente effettuare la selezione per l'anno 2026. L'attribuzione dei piani ha, infatti, validità per un solo anno solare.

Ogni azienda potrà selezionare fino a un massimo di tre piani sanitari e attribuirli ai propri dipendenti. I criteri e le modalità di selezione sono previsti nel Regolamento del Fondo.

In caso di mancato completamento della procedura entro il 3 novembre 2025, verrà automaticamente applicato il Piano Base per l'intero anno 2026, senza possibilità di modifica.

Fondo pensione: riscatto della posizione con la modifica dell'attività

La Covip, con la risposta del mese di ottobre 2024, ha precisato che è possibile il riscatto da parte dell'aderente a un fondo previdenziale dei contributi contrattuali accumulati, nel caso in cui abbia modificato l'attività lavorativa svolta, dato che tale situazione può essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione.

In particolare, alla Commissione di vigilanza è stato chiesto se la posizione previdenziale dell'aderente contrattuale, che ha manifestato la propria intenzione di non trasformare l'adesione contrattuale in volontaria, possa essere riscattata per perdita dei requisiti di

partecipazione (ex art. 10, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993), dato che lo stesso lavoratore, non appartenendo più ad un determinato contesto produttivo, non risulta più destinatario del contributo datoriale, pur rimanendo un lavoratore dipendente.

A tal proposito la Covip richiama i chiarimenti già forniti in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, adottati il 17 settembre 2009, ed applicabili anche alla fattispecie di perdita dei requisiti di partecipazione di cui al previgente Decreto lgs. 124/1993.

In detti orientamenti interpretativi è stato osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell'iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza). Ciò è stato chiarito in relazione ad una situazione particolare, come quella di cessione di ramo d'azienda assistita dall'impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l'azienda cedente.

Secondo la Covip tale interpretazione può trovare applicazione anche nella diversa situazione in esame dove sono venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi all'adesione contrattuale, in ragione del mutato contesto lavorativo dell'aderente. La nuova situazione lavorativa dell'aderente colloca, infatti, lo stesso al di fuori dell'area dei destinatari della contribuzione contrattuale al Fondo.

Edilizia, nuovo accordo in materia di DUE e anagrafica impiegati

Le parti sociali dell'edilizia hanno siglato, in data 8 ottobre 2025, un importante accordo in materia di Denuncia Unica Edile (DUE).

Con l'accordo è stato approvato il documento tecnico, che costituisce un modello unico e uniforme al quale dovranno adeguarsi tutte le Casse edili/Edilcasse una volta implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla DUE e alla trasferta nazionale.

Con riferimento al DUE, le parti sociali hanno concordato che resta fermo l'obbligo di denuncia per cantiere, con la sola eccezione della facoltà di indicare il "cantiere generico" al sussistere dei seguenti presupposti: lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;

massa salari denunciata nel cantiere generico non superiore a 7.000 euro/mese; presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificatamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato). La definizione di cantiere generico non si applica ai lavori di cui al d.l. 189/2016 (ricostruzione dopo eventi sismici del 2016).

Le parti hanno inoltre concordato che presso la CNCE sarà costituita un'anagrafica degli impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare. L'anagrafica sarà implementata con le denunce delle imprese che si avvalgono delle Casse edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi. I Fondi inseriranno in anagrafica i dati degli impiegati per i quali le imprese versano direttamente agli stessi.

Privacy e gender pay gap

Se le informazioni relative alla retribuzione comportano il trattamento dei dati personali, le stesse devono essere fornite in conformità del Regolamento UE 2016/679.

È quanto prevede l'art. 12 della Direttiva UE n. 970/2023 che stabilisce anche che i dati personali non devono essere utilizzati per scopi diversi dall'applicazione del principio della parità di retribuzione.

Le informazioni possono essere rese accessibili solo ai rappresentanti dei lavoratori, all'ispettorato del lavoro o all'organismo per la parità, nel caso in cui la loro divulgazione comporti la rivelazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile. Questi soggetti forniscono consulenza ai lavoratori riguardo a eventuali ricorsi, senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Per il monitoraggio, le informazioni devono essere rese disponibili senza restrizioni.

Fermo pesca 2024, autorizzata la corresponsione dell'indennità

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del lavoro ha reso noto che è stato emanato il Decreto direttoriale 8 ottobre 2025, n. 2987 di autorizzazione al sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca, disposte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime nel corso dell'anno 2024.

Si ricorda che l'indennità giornaliera onnicomprensiva è determinata nella misura di 30,00 euro e la corresponsione agli aventi diritto sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

Le risorse finanziarie stanziare per l'anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.

San Francesco d'Assisi: la nuova festività nazionale

Sulla G.U. n. 236/2025 è stata pubblicata la Legge n. 151 dell'8 ottobre 2025 che istituisce la nuova festa nazionale dedicata a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, fissandola al 4 ottobre di ogni anno.

Nel dettaglio, la Legge n. 151/2025 interviene sull'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (recante disposizioni in materia di ricorrenze festive) inserendo nell'elenco delle festività già presenti anche quella dedicata a San Francesco d'Assisi.

Ne deriva che secondo l'art. 2 citato, sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i seguenti giorni:

- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell'anno;
- il giorno dell'Epifania;
- il giorno della festa, di San Giuseppe;
- il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 1° maggio: Festa del Lavoro;
- il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
- il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
- il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
- il giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno 26 dicembre.

IRES: istituiti i codici tributo per l'aliquota ridotta

L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell'IRES con aliquota ridotta, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Più precisamente, l'articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES.

Per il versamento, tramite modello F24, dell'IRES con aliquota ridotta l'Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- "2048" denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- "2049" denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo".

Invece, per il versamento, tramite modello "F24 enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta citata, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "204E" denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- "205E" denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo".

Edilizia, scende il contributo minimo APE

La CNCE ha reso disponibile, con la circolare n. 40/2025, la tabella aggiornata relativa al contributo minimo APE su 160 ore, in vigore a partire dal 1° ottobre 2025, ricalcolata sulla base dell'accordo tra le parti sociali stipulato l'8 ottobre 2025.

L'accordo ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2025, la riduzione del 15% delle singole aliquote regionali di versamento delle Casse edili/Edilcasse al Fnape.

Sanilog: in scadenza la prima rata semestrale 2026

Il Fondo Sanilog ha pubblicato la circolare n. 3/2025, con cui ha ricordato alle aziende che entro il 16 novembre 2025 dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2025, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 giugno 2026, pari ad euro 75.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell'elenco della forza lavoro e conoscere l'importo totale del versamento, dal 3 novembre entro e non oltre il 16 novembre 2025, l'azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del "I semestre 2026" ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Fondo Arco: gli adempimenti per la prossima scadenza contributiva

Il Fondo Arco ha pubblicato la circolare n. 5/2025, con cui ha fornito le istruzioni relative alla scadenza contributiva del prossimo 20 ottobre 2025.

Aziende che hanno esclusivamente aderenti espliciti

La distinta di contribuzione, con competenza 01/07/2025-30/09/2025, deve essere compilata e inviata tramite web entro e non oltre il 20/10/2025. Dovrà riportare: riportare: le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti in modo esplicito al 30/06/2025; le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 01/07/2025-30/09/2025, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 30/09/2025 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di luglio 2025) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori. Nella circolare sono disponibili le istruzioni per la compilazione della distinta.

I contributi devono essere versati sul conto corrente di ARCO entro e non oltre il 20/10/2025 (valuta fissa e disponibilità per ARCO il giorno 20). Al fine del corretto abbinamento dei contributi è necessario che il bonifico sia effettuato dalle aziende entro e non oltre il 20/10/2025. L'importo del bonifico deve corrispondere alla somma risultante dalla distinta di contribuzione relativa al 3° trimestre 2025.

Aziende che hanno anche/solo aderenti taciti

Il Fondo ricorda innanzitutto che i dati anagrafici dei dipendenti che conferiranno il proprio TFR in modo tacito devono essere comunicati al fondo al più presto (in ogni caso prima dell'invio della distinta di contribuzione e comunque non oltre il 15/10/2025).

La distinta di contribuzione relativa al 3° trimestre 2025, con competenza 01/07/2025-30/09/2025, dovrà riportare il solo TFR relativo al trimestre. Vi ricordiamo che il TFR conferito tacitamente, che il Fondo ha l'obbligo di destinare al comparto Garantito, deve sempre essere evidenziato con il codice TT.

Anche in questo caso, la scadenza è quella del 20/10/2025.

Stop al DURC regolare anche se sono dovute solo le sanzioni civili

Il Ministero del lavoro, con la risposta all'interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha affermato che ai fini del rilascio del DURC regolare è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro.

L'interpellante ANPIT chiedeva se la nozione di "scostamento non grave" di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 poteva essere interpretata nel senso che, quando le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali sono costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l'ente previdenziale sia tenuto a rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva. In questo caso l'Ente, per il recupero delle somme a credito, potrebbe infatti attivare i diversi strumenti coattivi a sua disposizione.

Questa interpretazione estensiva è stata però respinta dal dicastero che, nella propria risposta, ha sottolineato come il comma 3 dell'articolo 3 definisce come "scostamento non grave" quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge. La formulazione testuale della disposizione quantifica lo "scostamento non grave" tenendo conto anche di eventuali accessori di legge. Le sanzioni civili costituiscono infatti, dal punto di vista giuridico, un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Le stesse rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi.

Doppio rapporto di lavoro e nuovo regime impatriati

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 263 del 13 settembre 2025, ha fornito chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023) nei casi di doppio rapporto di lavoro al rientro in Italia.

Il caso riguardava un cittadino italiano trasferitosi all'estero nel 2023 per lavoro dipendente presso una società straniera, che, contemporaneamente, aveva mantenuto

una collaborazione coordinata e continuativa con un'università italiana. L'interessato intende rientrare in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente di una nuova società (non collegata a quella estera), continuando, però, anche la collaborazione con l'ateneo.

L'Agenzia ha chiarito che:

- il regime impatriati è applicabile ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro dipendente instaurato con una società diversa da quella estera, poiché sono rispettati i requisiti dei tre periodi d'imposta di residenza all'estero e della prevalente attività in Italia;
- il beneficio non si estende ai redditi della collaborazione con l'università, trattandosi dello stesso soggetto per cui il contribuente aveva già lavorato in Italia prima del trasferimento e poi durante la permanenza all'estero: in questo caso, infatti, la norma richiederebbe almeno sette periodi d'imposta di residenza all'estero.

In sintesi, il nuovo regime impatriati può essere applicato anche in presenza di più attività lavorative, ma solo i redditi derivanti da rapporti con soggetti diversi da quelli con cui si aveva continuità lavorativa possono beneficiare dell'agevolazione.

APPROFONDIMENTI

Da gennaio 2026 cambiano le modalità di esposizione della malattia in UniEmens

L'INPS, con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, ha fornito le istruzioni operative inerenti alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

A partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, infatti, nei flussi di denuncia Uniemens è prevista la compilazione del calendario giornaliero (elemento "Giorno").

Resta fermo che, con le consuete modalità, deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento CodiceEvento di Settimana, procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento "MAL". Analogamente, l'elemento DiffAccredito deve essere valorizzato indicando la "retribuzione persa" nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento "MAL".

La compilazione del calendario giornaliero

La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore.

Nell'**elemento "Giorno"** devono essere fornite le seguenti informazioni.

Giornate dal lunedì al venerdì: devono essere valorizzate con *TipoCoperturaGiorn* = "1" o "2"; fanno eccezione le prime tre giornate della malattia (c.d. periodo di carenza), che sono retribuite dal datore di lavoro, nonché le giornate relative a periodi di malattia di durata inferiore a sette giorni, le quali devono essere valorizzate con il *TipoCoperturaGiorn* = "0".

Giornate di sabato e domenica che interessano l'evento di malattia: devono essere sempre valorizzate con *TipoCoperturaGiorn* = "0", che nella compilazione del calendario giornaliero assume il significato di "giorno incluso nel periodo di durata dell'evento". La valorizzazione, in questo caso, è finalizzata esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell'evento.

Nell'**elemento "InfoAggEvento"**, da valorizzare sempre, deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS (se

presente). È poi necessaria la valorizzazione dell'*attributo TipoInfoAggEvento* con il valore "CM" (per PUC), "DT" (per Data inizio malattia) o "PR" (per protocollo).

Lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato o all'ex IPOST: si devono compilare anche le apposite sezioni FondoFS ed ExIPOST di Fondi Speciali secondo le consuete modalità.

Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (TipoLavoratore coincidente con "SB", "SC", "SG", "SY", "SR", "SX", "SI") o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (TipoLavoratore coincidente con "ST", "SZ"): continua a essere prevista la compilazione dell'evento "MAL" anche per gli eventi di durata inferiore a sette giorni e non deve essere compilato l'elemento Settimana, ma l'elemento Giorno. Sono attese ulteriori istruzioni per la valorizzazione dell'elemento TipoCoperturaGiorn.

NB: nei casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'indennità economica di malattia (ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo) i datori di lavoro non devono valorizzare l'evento nel flusso Uniemens.

Compilazione della sezione Differenze Accredito

Dalla competenza gennaio 2026, la struttura della sezione DifferenzeAccredito viene implementata con l'inserimento della sottosezione InfoEvento contenente due elementi:

- l'elemento MotivoEvento con l'attributo TipoMotivoEvento;
- l'elemento DiffAccreditoEvento.

Per la compilazione dei due elementi si deve provvedere con le seguenti modalità.

Elemento MotivoEvento con l'attributo TipoMotivoEvento: per ciascun CodiceEvento esposto in DifferenzeAccredito, la valorizzazione dell'elemento MotivoEvento, con il relativo attributo TipoMotivoEvento, deve trovare corrispondenza con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione dell'importo sull'elemento DiffAccreditoEvento associato. L'elemento MotivoEvento deve essere valorizzato con il codice PUC (o con il protocollo del certificato cartaceo o, in mancanza, con la data inizio malattia). L'attributo TipoMotivoEvento deve essere compilato con il valore "CM" (per PUC), "PR" (per protocollo) o "DT" (per Data inizio malattia).

Elemento DiffAccreditoEvento: deve essere valorizzato con l'imponibile perso riferito al particolare motivo utilizzo. Per lo stesso codice evento "MAL" continua a esserci una sola sezione DifferenzeAccredito e tanti elementi InfoEvento corrispondenti ai motivi di utilizzo dichiarati negli elementi MotivoEvento, con il relativo attributo TipoMotivoEvento

e, in DiffAccreditoEvento, l'imponibile perso riferito allo specifico motivo di utilizzo. In DiffAccredito deve essere sempre indicata la somma complessiva dell'imponibile perso. Pertanto, l'importo presente in DiffAccredito deve essere uguale alla somma di tutti gli importi dichiarati nei vari elementi DiffAccreditoEvento.

Nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate

Ai fini del conguaglio dell'indennità di malattia, dal periodo di competenza gennaio 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i nuovi codici conguaglio presenti nella sezione InfoAggCausaliContrib (elemento a valenza contributiva).

Più precisamente, nell'elemento CodiceCausale devono essere inseriti i seguenti codici relativi allo specifico evento:

- *Codice "0058"*, avente il significato di "Importo dell'indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro" (codice evento "MAL");
- *Codice "E777"*, avente il significato di "Differenze indennità malattia" (codice evento "MAL").

Elemento IdentMotivoUtilizzoCausale: il datore di lavoro deve indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero, se si tratta di certificato telematico, o la data di inizio malattia o il numero di protocollo comunicato dal lavoratore in caso di certificato cartaceo.

Attributo TipIdentMotivoUtilizzo: deve essere indicato il nuovo valore "PUC" o il valore "DATA", che indica la data inizio malattia, o il valore "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'INPS.

Elemento AnnoMeseRif: deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens.

Elemento ImportoAnnoMeseRif: deve essere indicato l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Se nel mese di riferimento siano intervenuti più eventi (stesso codice causale) associati ciascuno a "motivi utilizzo" distinti, per ciascun evento identificato dal relativo "motivo utilizzo" deve essere preferibilmente esposto un distinto elemento di InfoAggcausaliContrib e in ImportoAnnoMeseRif deve essere indicata la prestazione conguagliata riferita al particolare "motivo utilizzo". Alternativamente, per l'elemento InfoAggcausaliContrib devono essere riportati più elementi IdentMotivoUtilizzoCausale

per i diversi “motivo utilizzo” riferiti all’evento. In tale caso in ImportoAnnoMeseRif deve essere indicata la prestazione conguagliata complessiva.

In caso di indennizzo nel mese di una malattia, riferita al medesimo evento morboso, coperta da più certificati (continuazione), l’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale è ricorsivo e devono essere esposti i diversi codici PUC (o la data di inizio malattia in caso di certificato cartaceo o il “protocollo” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS se presente).

Di norma l’importo è associato al PUC. Nei casi eccezionali nei quali non è possibile distinguere la quota parte di importo associata a un PUC da quella associata a un altro, si inseriscono più PUC nello stesso elemento InfoAggcausaliContrib, ossia associati tutti a un solo importo.

Datori di lavoro che utilizzano il calendario differito

Con riferimento all’esposizione dell’evento nel calendario giornaliero sul flusso Uniemens del mese di gennaio 2026 (calendario del mese di dicembre 2025) non si applicano le nuove regole, mentre devono essere applicate sul flusso Uniemens del mese di febbraio 2026 (calendario del mese di gennaio 2026).

Tempistiche: per quanto concerne l’esposizione dei conguagli si deve seguire la nuova modalità di esposizione dalla competenza gennaio 2026. La validazione del calendario corretto può avvenire anche tramite la compilazione del MesePrecedente.

Regolarizzazione di periodi successivi all’entrata in vigore delle nuove modalità di esposizione: è necessario procedere alla correzione del CodiceEvento e alla ritrasmissione dei flussi Uniemens dei mesi interessati.

Codice causale di restituzione “E775”: dal periodo di competenza del mese di gennaio 2026 non è più utilizzabile in quanto si deve procedere tramite l’invio di flussi regolarizzativi sul periodo di esposizione originario dell’evento.

Codici “R806” (“Rec. contribuzione per indenn. Malattia IPSEMA”) e “R808” (“Recupero dei contributi assistenziali di malattia calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo”): sono esposti con le consuete modalità.

Flussi di regolarizzazione

Flussi di regolarizzazione riferiti a periodi antecedenti al mese di gennaio 2026 per gli eventi di malattia: si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.

Prestazione di malattia negata o ridotta: se, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, la prestazione risulta negata o ridotta - come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo - il datore di lavoro potrebbe non conoscere subito l'esito dell'istruttoria e anticipare la prestazione in misura maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del medesimo. In questi casi, sull'importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono dovute le sanzioni civili art. 116, c. 8 L. n. 388/2000, se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l'importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili calcolate ai sensi della citata norma.

Tablelle di corrispondenza dei codici

1) Tabella riepilogativa Codici Conguaglio Malattia Vecchi/Nuovi e Codici Evento

Codice vecchio	Codice nuovo	Descrizione	Codice Evento
0052	0058	Indennità economica di malattia	MAL
E778	E777	Differenze indennità malattia	MAL

2) Tabella di corrispondenza Codice Evento-Conguagli-InfoAgg

Causale	Descrizione	evento	IdentMotivoUtilizzoCausale	TipoIdentMotivoUtilizzo	Note
0058	Ind. economica di malattia	MAL	PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo	"PUC "o "DATA" o "PROTOCOLLO"	obbligatorio
E777	Diff. indennità malattia	MAL	PUC /Data (data inizio malattia certificato cartaceo) /Num. prot certif. Cartaceo	PUC "o "DATA" o "PROTOCOLLO"	obbligatorio

Decreto flussi: incrementati i settori produttivi dove occupare gli stranieri

Sulla G.U. n. 240/2025 è stato pubblicato il DPCM 2 ottobre 2025 che, attuando il D.L. n.20/2023 (convertito nella Legge n.50/2023) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. n.145/2024 (L. n.187/2024) e dal D.L. n. 36/2025 (L. n. 74/2025), determina per il triennio 2026-2028 i flussi d'ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo sia nell'ambito delle quote che al di fuori di esse.

Dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l'immigrazione clandestina e semplificare l'ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d'urgenza il DL 10/03/2023 n.20 (in G.U. n. 59/2023) che, in deroga all'art. 3 del T.U. immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente, ma per un triennio. Dopo il primo periodo 2023-2025, adesso il nuovo provvedimento del Governo interviene sul triennio 2026-2028.

Detto decreto viene sempre approvato dal Consiglio dei Ministri, con la novità che viene chiesto un parere anche alle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine dei 30 giorni il parere non è stato reso, il decreto viene comunque adottato.

Il decreto stabilisce le quote d'ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell'analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Anche se le quote d'ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti durante il periodo di vigenza.

In ogni caso, il DPCM prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. Rispetto al triennio previgente gli ingressi sono incrementati di oltre 44 mila quote.

Tra le novità di maggior rilievo contenute nel DPCM, si segnala:

- La previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- La promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane, al di fuori delle quote;
- L'estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. I settori indicati ricomprendono divisioni e gruppi di attività secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.

Settori e/o attività particolari

Nell'ambito delle citate quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo 76.850 unità per ogni anno del triennio (di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo). Riguardo al lavoro subordinato, l'impiego dello straniero deve avvenire nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati e altri servizi.

La locuzione "altre industrie", secondo l'art. 1 (rubricato "definizioni"), fa riferimento all'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici da 16 a 22 e da 26 a 33 della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025; mentre per "altri servizi" si intende l'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici K, 61, 62, 63, M e 68, sempre ai sensi della classificazione ATECO 2025. Invece per "servizi turistici" si devono intendere le attività ricomprese nei gruppi Ateco: 55 (alloggi), 56 (attività dei servizi di ristorazione) e 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse).

Rispetto al DPCM relativo al previgente triennio, come sopra accennato, sono stati ampliati i settori in cui lo straniero può essere occupato, tenendo conto della nuova classificazione dei Codici Ateco 2025.

In precedenza, il DPCM si limitava a individuare solo i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

Accordi di cooperazione contro i traffici migratori irregolari

Nell'ambito delle quote massime annuali sopra citate per settori/attività particolari, tenuto conto da un lato della cooperazione in essere in ambito migratorio e dell'altro degli accordi con i Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui si è detto prima, i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El

Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

Rispetto al Decreto Flussi 2023-2025, il nuovo DPCM ha aggiunto l'Ecuador, la Thailandia e l'Uzbekistan.

Ai cittadini provenienti da questi Paesi sono riservate 25.000 unità per ciascun anno del triennio.

Invece a chi proviene da altri Stati con i quali l'Italia intende stipulare in futuro i predetti accordi, vengono riservate: 18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028.

Soggetti specifici

Nell'ambito delle 76.850 unità sopra previste per i settori particolari per ciascuna annualità, sono riservate quote d'ingresso ai seguenti soggetti:

- Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza (e quindi i bisnonni) residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi che verranno individuati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, solo per lavoro autonomo (la norma non fa più riferimento al lavoro subordinato): 50 unità per ogni anno del triennio, di cui 10 i residenti in Venezuela e 40 per tutti gli altri.
- Apolidi e rifugiati: 320 unità per ogni anno del triennio di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.
- Assistenza familiare (colf, badanti e baby-sitter): 13.600 per il 2026, 14.000 per il 2027 e 14.200 per il 2028. Il previgente Decreto flussi prevedeva solo 9.500 quote per ogni anno del triennio.

Conversioni

Il DPCM, tenuto conto anche delle novità del D.L. 145/2024, non destina più le quote alle conversioni dato che queste possono avvenire fuori dai flussi d'ingresso.

Lavoro autonomo

Il DPCM sui flussi d'ingresso riserva 500 quote per ciascun anno del triennio per motivi di lavoro autonomo purché lo straniero appartenga ad una delle seguenti categorie:

- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Lavoro stagionale

Nell'ambito delle quote complessive ricordate all'inizio e fissate per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico (la norma non utilizza più il concetto di "alberghiero"): 88.000 unità per l'anno 2026, 89.000 unità per l'anno 2027 e 90.000 unità per l'anno 2028.

Entro i predetti limiti massimi, sono ammessi in Italia lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 unità nel 2028.

Come gli anni precedenti, nell'ambito della quota complessiva annuale di cui sopra, per i cittadini provenienti da uno dei Paesi già identificati dal Decreto Flussi o da uno Stato con il quale entrerà in vigore nel corso del triennio l'accordo di cooperazione migratoria, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali i datori di lavoro hanno presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale, sono riservate: 5.000 unità per il 2026, 6.000 per il 2027 e 7.000 per il 2028.

Inoltre, in via prioritaria, viene riservata in ambito agricolo, per ciascun anno del triennio, una quota pari a 47.000 unità di lavoratori (proveniente da Paesi con i quali sono in vigore o entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria) le cui istanze di nulla osta sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della

Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Quote sono riservate prioritariamente anche per il settore turistico. In particolare: 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 sono assegnate alle istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Sia per il settore agricolo che per quello turistico, le rispettive organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Presentazione delle domande

Le istanze di nulla osta per lavoro subordinato o autonomo riservate ai lavoratori stranieri che provengono da uno degli specifici Paesi sopra citati dovranno essere precompilate nel periodo temporale definito dalla circolare congiunta di prossima emanazione e dovranno essere inoltrate a decorrere dalle ore 9.00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento, per quanto riguarda il settore agricolo.

Quelle relative al settore turistico dovranno essere inviate dalle ore 9,00 del 9 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Invece, è previsto per il 16 febbraio dell'anno di riferimento il click day per gli stranieri provenienti da uno dei Paesi con i quali è in vigore o entreranno in vigore gli accordi di cooperazione in materia migratoria e per i lavoratori di origine Italia per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, oltre che per gli apolidi e i rifugiati.

Infine, per tutti gli altri ingressi (assistenza domiciliare e lavoro autonomo) l'invio delle istanze deve avvenire dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento.

La data ultima in tutti i casi è il 31 dicembre di ogni anno, salvo che le quote non si esauriscano prima.

Il DPCM assegna alla circolare congiunta il compito di definire le modalità operative, oltre a indicare la documentazione necessaria a dimostrare (a cura del datore di lavoro

interessato all'assunzione dello straniero) di aver previamente verificato, presso il Centro per l'impiego, l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Autoimpiego, via libera alle domande

Il Ministero del lavoro ha reso noto sul proprio sito che a partire da oggi, 15 ottobre 2025, è possibile presentare la richiesta di agevolazioni per l'avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti di cui agli articoli 17 e 18 del Decreto Coesione e relativo decreto attuativo.

Gli interventi ammessi sono due, tra loro diversificati anche negli importi: "Autoimpiego Centro-Nord" (art. 17) e "Resto al Sud 2.0" (art.18).

Le domande devono essere trasmesse accedendo alla pagina dedicata del sito di Invitalia.

Destinatari delle misure

Il Ministero ricorda che gli incentivi sono dedicati ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età che siano:

- inoccupati, inattivi o disoccupati;
- disoccupati destinatari delle misure del programma GOL;
- lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale (working poor)

Le iniziative economiche devono essere finalizzate ad avviare attività:

- di lavoro autonomo;
- di ditta individuale;
- di impresa in forma societaria
- libero-professionali, anche nella forma delle società tra professionisti.

Forme di finanziamento

Si prevede l'accesso a due forme di finanziamento tra loro alternative:

- Voucher a fondo perduto di 30.000 euro nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40.000 euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10.000 euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;
- Contributo calcolato percentualmente in relazione all'investimento previsto: il 65% per investimenti fino a 120.000 euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per

investimenti tra 120.000 e 200.000 euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.

Si ricorda che tutte le iniziative economiche ammesse alle agevolazioni sono destinatarie obbligatoriamente di servizi di Tutoraggio, finalizzati ad assicurare alle imprese un accompagnamento qualificato volto a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la piena riuscita dei progetti finanziati.

Edilizia: deliberato un piano straordinario per lavoratori e imprese

Le parti sociali dell'edilizia, in data 8 ottobre 2025, hanno siglato un importante accordo con cui è stato definito un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese. L'accordo, inoltre, intende continuare a favorire l'adesione volontaria ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali, ovvero Prevedi e Previdenza Cooperativa.

Vediamo, nel dettaglio, le novità di maggior interesse.

Fondo prepensionamento

Si prevede che il Fondo mantenga l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali.

Prestazioni straordinarie per gli operai edili

Vengono stanziati 15 milioni di euro per il sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata "Sostegno studio", sosterrà il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000 euro mensili dall'iscrizione al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento eventuale del diploma di laurea (sia triennale che magistrale). La prestazione sarà erogata dal Fondo Sanedil, in base ad un regolamento da predisporre entro i prossimi tre mesi.

Altri 7,5 milioni di euro sono dedicati al riconoscimento di una prestazione straordinaria in caso di gravi patologie. Si ricorda, in proposito, che l'operaio che ha superato il periodo di comporto per malattia presenta una richiesta di aspettativa della durata massima di sei mesi, in caso di estrema fragilità legata a malattia oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti. In questo caso, il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi per la durata dell'aspettativa.

Infine, altri 7,5 milioni di euro sono destinati al contributo straordinario sostegno casa. A ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, la Cnce riconoscerà un contributo una tantum annuale di 500 euro a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio 2026/2027, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione o mutuo intestato al lavoratore.

L'erogazione delle nuove prestazioni sopra descritte è prevista per il periodo sperimentale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

Fondo Fnape

Si prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2025, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse edili/Edilcasse al Fnape attualmente vigenti siano ridotte del 15%. L'accordo riporta una tabella riepilogativa delle nuove misure.

Fondo incentivo occupazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro.

Premialità per imprese e lavoratori

Le Casse edili/Edilcasse quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2025, le risorse disponibili per l'erogazione di premialità per operai e imprese. Si tratta di premialità distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale. Oltre alla nuova premialità, resta ferma la riduzione del 20% del contributo all'Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino i requisiti richiesti dal CCNL.

Fondo aereo: disponibili le domande per gli interventi di formazione

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3030, datato 10 ottobre 2025, con cui ha comunicato che è disponibile la nuova domanda di accesso agli interventi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Gli interventi interessati sono i seguenti:

- interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

- interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpl, per il mantenimento e l'aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all'assunzione presso altra azienda richiedente;
- interventi formativi di lavoratori collocati in NASpl, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.inps.it. Dopo avere digitato in cerca "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", scegliere l'opzione "CIG e Fondi di solidarietà" e "Fondi di solidarietà". Poi occorrerà scegliere tra: "008 Formazione Ammissibilità" e quindi per Fondo: "20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)" oppure "21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)" o "22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)".

A tutte le istanze è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) che deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e che viene assegnato automaticamente dalla procedura. Il ticket rimane reperibile nella sezione "Cerca esiti" della procedura, inserendo la matricola aziendale.

I datori di lavoro ammessi ai programmi formativi possono accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dai medesimi per i propri dipendenti. A tale fine, a partire dal mese di competenza ottobre 2025, i datori di lavoro devono operare con le seguenti modalità.

All'interno del flusso Uniemens, devono valorizzare nell'elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS, nell'elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione "L115", avente il significato di "Recupero programmi formativi Fondi di solidarietà trasporto aereo", e nell'elemento <CongFSollimportoACredito> l'importo posto a conguaglio. Il codice di conguaglio in uso "L112" può essere utilizzato fino al mese di competenza settembre 2025.

Ritenute sui premi per risultati nelle competizioni sportive

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, ha precisato che, per il periodo d'imposta 2025, i premi corrisposti dall'associazione sportiva ai propri associati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, devono essere assoggettati alla ritenuta del 20%, indipendentemente dall'entità del premio erogato, salvo poi presentare nel 2026 istanza di rimborso per le ritenute applicate sui premi erogati se di importo complessivamente non superiore a 300 euro.

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate verte sull'art. 36, c. 6-quater del Dlgs n.36/2021 che inquadra le somme erogate per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive come premi ex art. 30, c. 2 del Dlgs 600/1973 per i quali è prevista l'aliquota della ritenuta del 20%.

Il DL n. 215/2023 (L. n. 18/2024) ha disposto che la ritenuta del 20% non doveva essere applicata se l'ammontare dei premi corrisposti entro il 31 dicembre 2024 non superava l'importo di 300 euro. Mente, se l'ammontare fosse risultato superiore a tale importo, le somme avrebbero dovuto interamente essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.

Tale disposizione normativa non è stata prorogata e di conseguenza nel periodo di imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.

Ma il legislatore è intervenuto nuovamente sull'argomento con il Dlgs n. 33/2025 (c.d. Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, ripristinando il limite di 300 euro al di sotto del quale la ritenuta alla fonte sui premi non va applicata.

Pertanto, con riferimento ai premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025, si deve procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta entro il giorno 16 successivo a quello del pagamento, salvo poi chiedere il prossimo anno il rimborso, se l'importo non ha superato i 300 euro.

Riguardo al dubbio se l'associazione sia tenuta a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, dato che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del TUVR, l'Agenzia delle entrate risponde positivamente, ricordando che l'obbligo di effettuare o meno la ritenuta deve essere verificato al momento di corresponsione del compenso e non a quello del versamento della ritenuta.

Infine, l'Agenzia delle entrate concorda con l'istante che dal 1° gennaio 2026 devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300 euro.

Sospesi solo i contributi per le attività svolte a Lampedusa e Linosa

L'INPS, con il Messaggio Hermes n. 3073 del 15 ottobre 2025, ha precisato che i contributi che possono fruire del differimento di cui all'art. 42-bis del DL n. 104/2020 (L. n. 126/2020), sono soltanto quelli riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e solo in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio in trattazione.

Come si ricorderà la citata disposizione normativa ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto (e nel rispetto degli aiuti de minimis), entro la medesima data, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Poiché le prime istruzioni sono state fornite con la circolare n. 158/2020, pubblicata dopo la data di scadenza della regolarizzazione, l'INPS ha disposto la proroga del termine dal 21 dicembre 2020 all'8 gennaio 2021.

I soggetti beneficiari della proroga sono quelli con codice di autorizzazione 7X (per il periodo dal 12/2017 al 11/2020) e più precisamente: i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i committenti e liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

Per i datori di lavoro autorizzati all'accantonamento degli adempimenti contributivi, la proroga riguarda esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel predetto territorio.

Riguardo alla restituzione delle somme oggetto del differimento, inizialmente prevista in unica soluzione entro il termine suddetto dell'8 gennaio 2021, l'INPS, con il messaggio Hermes n. 1604/2023 ha disposto che il 50% dovesse essere versato entro il 30 giugno 2023 in un'unica soluzione o con possibilità di dilazione in 4 rate e il restante 50% con scadenza al 30 novembre dello stesso anno o con possibilità di dilazione in 24 rate, da effettuarsi con modello F24 e codice tributo RC01.

Il messaggio ricorda anche che i contribuenti che hanno usufruito della sospensione COVID, i versamenti delle rate, riferite all'anno 2020, dovevano essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice tributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

L'INPS informa che i crediti risultano ora giacenti per l'intero importo al Nuovo Recupero Crediti e sono sospesi per la parte residua relativa al 60% con CSL 9112; ai crediti trasferiti all'Agente della Riscossione è stato inserito il codice di sospensione 91.

Impatriati: le Entrate aprono al beneficio per gli ex dipendenti della BERS

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 264 del 13 settembre 2025, ha chiarito che i lavoratori che hanno prestato servizio presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) possono accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023, purché siano soddisfatte le condizioni ordinarie previste dalla norma.

Nella fattispecie in esame, l'istante, cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 2021, aveva lavorato dapprima presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) a Lussemburgo e, dal 2022, presso la BERS con sede a Londra. Intendendo rientrare in Italia nel 2025, chiedeva se potesse fruire del nuovo regime per impatriati.

Il dubbio principale riguardava l'eventuale applicazione dell'art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che stabilisce una particolare disciplina fiscale per i funzionari e agenti delle istituzioni UE, considerati residenti nello Stato del domicilio fiscale originario anche se operano all'estero.

Se tale disposizione fosse stata applicabile alla BERS, il lavoratore sarebbe stato considerato fiscalmente residente in Italia *ex lege* durante il periodo di lavoro all'estero, precludendo quindi l'accesso al regime impatriati.

L'Agenzia delle Entrate ha osservato che la BERS, pur operando in stretta collaborazione con istituzioni europee e internazionali, non è un'istituzione o un organo dell'Unione europea.

Il Protocollo n. 7 si applica solo a:

- Banca centrale europea (art. 21);
- Banca europea per gli investimenti (art. 22);
- istituzioni e organi dell'UE elencati nei Trattati.

Poiché la BERS non è inclusa in tali elenchi, ai suoi dipendenti non si applicano le disposizioni del Protocollo n. 7.

Di conseguenza, il contribuente non è da considerarsi fiscalmente residente in Italia nei periodi di lavoro presso la BERS (2023-2025).

L'Agenzia conclude che, al rientro in Italia previsto per ottobre 2025, il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime per lavoratori impatriati a partire dal periodo d'imposta 2026, sempreché siano rispettati tutti i requisiti normativi (in particolare, la residenza fiscale all'estero per almeno tre periodi d'imposta e il possesso di elevata qualificazione o specializzazione).

I Professionisti devono comunicare l'uso dell'AI

L'art. 13 della legge 132/2025 sull'introduzione nelle attività lavorative dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) pone i paletti affinché la prestazione professionale possa qualificarsi tale ai sensi della normativa in vigore.

Si tratta di una delle prime norme di carattere generale, attuativa del regolamento (UE) 2024/1689, sull'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale in Italia, in particolare rivolte ai settori produttivi e del lavoro.

Questa specifica dell'art. 13 è rivolto a tutte le professioni intellettuali sia soggette a determinati ordini che quelle non rientranti in specifici ordini professionali, tutti cioè disciplinati innanzitutto dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

La norma della legge 132/2025 ha una valenza precettiva nel senso che oltre a porre ai professionisti dei limiti all'utilizzo di tali sistemi, impone un certo comportamento, non sanzionato direttamente.

La norma infatti, recita che, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La norma pertanto pone le seguenti regole a tutti i professionisti, individuali o associati:

- 1) i sistemi di intelligenza artificiale devono costituire attività strumentali e di supporto all'attività professionale;
- 2) il professionista deve inoltre comunicare con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo i sistemi di AI in uso che sono quelli indicati nel regolamento (UE) 2024/1689 e cioè (art. 3), i sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e

che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'input ricevuto come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.

I sistemi principalmente in uso sono quelli predittivi (che anticipano eventi e comportamenti) generativi (sistemi che creano nuovi contenuti di testo, musicali o video), e agentici (pianifica le attività). Nell'ambito del sistema delle professioni i sistemi di AI al momento sono già in grado di fornire rapidamente risposte a livello tecnico e giuridico già abbastanza elevate, anche se gli addetti ai lavori si stanno interrogando sulle potenzialità di questi sistemi per capire il grado di loro "sostituzione" alle attività umane. E' comunque evidente che nell'ambito di alcune professioni come quelle riguardanti il mondo dei rapporti di lavoro e della loro gestione anche operativa i sistemi di AI sono già in grado di offrire soluzioni rapide, il cui grado di esattezza è ancora in fase di studio e riflessione.

Per concludere, al momento i professionisti (nel nostro campo i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e ragionieri ad esempio) devono attestare ai loro clienti se utilizzano o meno tali sistemi di AI. In caso positivo, dichiarare che l'apporto è solo strumentale e propedeutico alla realizzazione delle soluzioni richieste al professionista stesso la cui attività, l'esperienza il patrimonio di conoscenze acquisire resta comunque predominante.

Il non rispetto di questa regola, se provato dal cliente può, a nostro giudizio, riflettersi sulla stessa qualificazione del contratto, e giungere fino ad una contestazione di inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze civilistiche previste (art. 1218 codice civile). Circa l'obbligo di comunicare in modo chiaro e trasparente i sistemi di AI utilizzati, occorre affidarsi ai tecnici che hanno venduto il software e farsi tradurre anche con esempi pratici il tipo di apporto offerto da tali sistemi.

La dichiarazione va inserita nella lettera di incarico e, in caso di rapporto in corso, aggiunta in un secondo momento, tenendo conto che l'obbligo è già in vigore dal 10 ottobre 2025.

Per il 31 ottobre la dichiarazione su cumulo pensione e lavoro autonomo

Col messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l'Inps riepiloga le regole sul divieto di cumulo e sui casi che ancora lo richiedono, al fine di presentare nei termini indicati, la dichiarazione in via telematica tramite il servizio on line "dichiarazione della situazione reddituale (RED)" dal sito web dell'Inps.

L'art. 10 del D.Lgs. 503/1992 prescrive l'incumulabilità delle pensioni interessate con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento, tenendo conto però che dal 2009 vige il principio generale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, salvo alcune eccezioni e che una serie di compensi non sono da considerare reddito, come ad es. le indennità e gettoni presenza degli amministratori degli enti locali, nonché delle indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei.

Inoltre sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia nonché di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Nei casi di titolari di assegno di invalidità con meno di 40 anni di anzianità assicurativa valgono le regole della legge 335/1995 sul divieto parziale di cumulo in base all'entità dei redditi da lavoro dichiarati. Anche i pensionati della gestione INPGI titolari dell'assegno di invalidità liquidato con le regole specifiche di tale ente sono soggetti a tali regole generali della legge 335/1995.

In tutti gli altri casi residui i pensionati con redditi di lavoro autonomo sono tenuti invece ad effettuare la dichiarazione reddituale, redditi che devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Il messaggio 3036 rammenta che i redditi da indicare in sede di dichiarazione sono quelli a consuntivo del 2024 e a preventivo per il 2025. Anche i lavoratori sportivi con contratto di lavoro autonomo e titolari di pensione sono anch'essi soggetti a regime all'obbligo di dichiarare i redditi a consuntivo prodotti nel 2024, secondo le istruzioni fornite nella circolare dell'Inps 127/2025, che ha sottolineato che sono soggetti al divieto anche i

redditi prodotti dalle collaborazioni coordinate e continuative ma non quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale.

In tutti i casi di divieto di cumulo l'ente previdenziale effettuerà la trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo in via provvisoria sulla base della predetta dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Le trattenute saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2024, rilasciate a consuntivo nell'anno 2025.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, gli interessati sono tenuti a versare all'ente previdenziale una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno 2024 da trattenere sulle future rate di pensione.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it



Via Solferino1 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

